

## L'ART. 73 D.P.R. 309/90 NUOVAMENTE ALLA CONSULTA: LA DISCIPLINA SANZIONATORIA DEGLI STUPEFACENTI TRA INTERVENTI LEGISLATIVI, QUESTIONI INTERPRETATIVE E PRONUNCE DI INCOSTITUZIONALITÀ<sup>1</sup>

Da diverso tempo la regolamentazione penale in tema di illecita detenzione e cessione degli stupefacenti si è trasformata in un complesso ed articolato *tourbillon* di atti legislativi<sup>1</sup>, interventi della Corte costituzionale<sup>2</sup> ed arresti del Giudice di legittimità<sup>3</sup> che hanno finito per mutare lo stesso territorio repressivo in un dedalo di trattamenti diversificati sotto molteplici punti di vista, sostanziali e temporali.

Un ulteriore giro di danza prende ora le mosse dalla ordinanza in commento<sup>4</sup> resa dalla Sesta sezione della Corte di Cassazione che ha dubitato della legittimità costituzionale dell'art. 73 comma I, d.P.R. n. 309/90 come risultante dalla pronuncia di incostituzionalità già resa dalla Corte Costituzionale con decisione n. 32 dell'11 febbraio 2014: quest'ultima - affermando la incostituzionalità dell'art. 4 bis del decreto legge 30 settembre 2005, n. 272 convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49 - aveva infatti rimosso la novellazione dell'art. 73 da parte della citata legge (cd. Legge Fini Giovanardi), generando la reviviscenza della precedente

---

<sup>1</sup> L'art. 4 bis comma 1 D.L. 272/2005, convertito con modifiche dalla L. 49/2006 (cd. Legge Fini Giovanardi), aveva modificato il precedente assetto sanzionatorio operato dalla Legge Iervolino Vassalli, introducendo una sorta di parificazione tra droghe "pesanti" e "leggere" quanto alle sanzioni; tutte, allora, per l'effetto punibili "con la reclusione da sei a vent'anni e la multa da euro 26.000 a euro 260.000". Successivamente veniva licenziato il D.L. 146/13 che, assegnando all'ipotesi di lieve entità il rango di figura autonoma di reato, modificava il comma 5 dell'art. 73 t.u. stup. prevedendo che "Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 25.822 (lire cinquanta milioni) se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 (lire due milioni) a euro 10.329 (lire venti milioni) se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV"; il precitato testo del comma quinto dell'art. 73 è stato, da ultimo, nuovamente modificato dall'art. 1 comma 24 ter lett. a del D.L. 20 marzo 2014, n. 36 convertito, con modificazioni, nella L. 16 maggio 2014, n. 79, acquistando la seguente, vigente, stesura "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329."

<sup>2</sup> La Corte Costituzionale con sentenza n. 32 dell'11 febbraio 2014 dichiarava l'illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, ritenendo che le modifiche introdotte dalla legge di conversione difettassero manifestamente di ogni connessione logico-funzionale con le originarie disposizioni del decreto legge, risultando così emesse in assenza dei requisiti per il legittimo esercizio del potere legislativo di conversione ai sensi dell'art. 77, secondo comma, Cost., con conseguente applicazione dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e delle relative tabelle, in quanto mai validamente abrogati, nella formulazione precedente le modifiche apportate con le disposizioni impugnate, come riportato in nota 7. Successivamente adita, la medesima Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73, come risultante dalla precedente pronuncia, sia quanto al comma 1 (sentenza 1-16 giugno 2016, n. 148) che con in riferimento al comma 5 (sentenza 13 gennaio - 11 febbraio 2016, n. 23).

<sup>3</sup> Oltre alla pronuncia in commento, appaiono, tra le tante, degna di nota Cass., Sez. un., 14 ottobre 2014 (c.c. 29 maggio 2014), Gatto, in punto giudicato ed esecuzione di disciplina dichiarata incostituzionale; Cass. pen., sez. un., sent. 26 febbraio 2015 (dep. 9 luglio 2015), n. 29316, in tema di permanenza di rilievo penale delle condotte, compiute prima dell'entrata in vigore del d.l. 20 marzo 2014, n. 36, aventi ad oggetto sostanze stupefacenti che erano state inserite per la prima volta nelle tabelle allegate alla legge 21 febbraio 2006, n. 49 ed ancora Cass., Sez. Un., 26.2.2015 (dep. 28.5.2015), ric. El Mostafa, in materia di sanzione per il fatto continuato inerente condotte riguardanti droghe sia pesanti che leggere dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014.

<sup>4</sup> Cassazione penale, Sez. VI, Ordinanza, 12 gennaio 2017 (ud. 13-12-2016), n. 1418, Presidente Carcano, relatore Bassi.

disciplina sanzionatoria (cd. legge Iervolino-Vassalli), contenuta nell'originario comma 1 dell'art. 73 del testo unico.<sup>5</sup>

E' circostanza notoria come il ripristino della precedente disciplina avesse reso, per le fattispecie inerenti le c.d. droghe leggere, più mite la disciplina sanzionatoria, impegnando, successivamente, la giurisprudenza nel difficile compito di rivisitare migliorativamente le pronunce nel frattempo rese sulla scorta dell'apparato repressivo deteriorato dichiarato incostituzionale, ivi comprese quelle già formalmente irrevocabili<sup>6</sup>: ciò nondimeno, quanto alla cornice edittale dell'art. 73, comma 1 in tema di droghe pesanti, la reviviscenza della sua versione antecedente al 2006 ha, invece, comportato il ripristino del (precedente) minimo edittale in anni "otto" in luogo di quello, più mite, di "sei" introdotto dalla successiva disciplina dichiarata incostituzionale<sup>7</sup>: con il rischio potenziale che fatti di modesta gravità inquadrabili al comma 1 della disposizione citata (perché non altrimenti sussumibili nell'alveo del diverso reato di lieve entità di cui al comma 5, divenuto ora norma incriminatrice autonoma), a seguito della citata pronuncia di incostituzionalità potessero essere sanzionati con il più grave minimo edittale "recuperato" di anni *otto* anziché *sei*.

Tale fattispecie si è, in concreto, registrata nel caso in commento, in cui la Corte regolatrice, accogliendo le tesi del Procuratore ricorrente, riteneva che la vicenda in esame non potesse qualificarsi – come affermato in prime cure - nella ipotesi di cd. lieve entità del quinto comma dell'art. 73<sup>8</sup>, dovendo invece inserirsi nel comma 1, sia pure con commisurabilità del trattamento sanzionatorio, *ex art.* 133 c.p., in senso prossimo a quello minimale.

Nel caso in valutazione<sup>9</sup>, infatti, gli Ermellini enunciavano l'inconciliabilità per "*mezzi, modalità e circostanze dell'azione*" tra l'ipotesi lieve del quinto comma e la condotta di specie in quanto il ricorrente doveva rispondere della detenzione di 23 involucri (contenenti complessivamente 10.07 gr. di eroina) pari a circa 150 dosi singole (capo a) e della avvenuta cessione continuata a due distinti clienti, nell'arco di circa due mesi e con cadenza plurisettimanale, per circa 130/140 dazioni cadauno (capo b).

Nell'ordinanza in commento, tuttavia, la stessa Sesta sezione, enunciata l'astratta applicabilità del primo comma dell'art. 73 nella versione "Iervolino Vassalli", non trascura di trarne le dovute conseguenze giuridiche, osservando come un tale intervento di ortopedia giuridica in *malam partem* violerebbe l'art. 25 comma 2

---

<sup>5</sup> La stessa Corte Costituzionale, nella pronuncia citata, aveva in ogni caso modo di esprimere espressamente la propria intenzione di fare comunque salve le modifiche apportate dal legislatore in epoca successiva e non interessate dalla sentenza (ed, in particolare, le modifiche introdotte d.l. 146/2013).

<sup>6</sup> Cass., Sez. un., 14 ottobre 2014 (c.c. 29 maggio 2014).

<sup>7</sup> Il testo dell'art. 73 comma I precedente alle modifiche apportate dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, , tornato in vigore, prevede, testualmente, che "*Chiunque senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 75 e 76, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da euro 25.822 (lire cinquanta milioni) a euro 258.228 (lire cinquecento milioni)*". Quanto alle droghe leggere, dopo la pronuncia di incostituzionalità, torna ad essere applicabile il successivo comma IV dell'originario T.U. Stupefacenti che prevede "*Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 5.164 (lire dieci milioni) a euro 77.468 (lire centocinquanta milioni)*".

<sup>8</sup> Vedi nota 1.

<sup>9</sup> Tra i primi commenti, F. Dulio, *La "stupefacente" incostituzionalità dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 secondo la Cassazione*, 13 gennaio 2017, [www.dirittoejustizia.it](http://www.dirittoejustizia.it) nonché L. Roccatagliata, *Alla Corte costituzionale è precluso l'annullamento delle norme penali favorevoli: la Cassazione solleva questione di legittimità dell'art. 73, DPR n. 309/90*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2017, 1.

Costituzione nella parte in cui sancisce il principio di riserva di legge in materia penale: da qui il primo motivo comportante nuovo giudizio di costituzionalità sull'art. 73 comma 1 T.U. stupefacenti.<sup>10</sup>

Osserva il Collegio remittente che è, senz'altro, vero come “*le sentenze costituzionali di accoglimento - di natura sia ablativa, sia addittiva -, avendo carattere di generalità (erga omnes), incidono direttamente sulla disciplina normativa vigente in una determinata materia e devono, pertanto, essere considerate quali vere e proprie fonti del diritto penale*”.<sup>11</sup>

Purtuttavia – continua l'ordinanza in commento - poiché la sentenza d'incostituzionalità si pone su di un piano di parità rispetto alla legge ordinaria e non possiede rango super-primario, l'esercizio della funzione legislativa ad opera della giustizia costituzionale incontra, esso stesso, il limite costituzionale della riserva di legge in materia penale sancito dall'art. 25 Cost., comma 2<sup>12</sup>.

Tale principio, secondo il condivisibile parere espresso nella ordinanza di rimessione, deve poi essere inteso nel senso che gli interventi in materia penale tesi ad ampliare l'area di un'incriminazione ovvero ad inasprirne le sanzioni possono essere legittimamente compiuti soltanto ad opera del legislatore parlamentare, in quanto nella produzione di norme, quali quelle penali, che più delle altre incidono sui diritti e sulle libertà fondamentali della persona, la potestà prescrittiva non può che essere esclusiva del Parlamento, quale organo dotato della massima legittimazione democratica<sup>13</sup>.

Una pronuncia di incostituzionalità non è perciò tale da consentire il ripristino di un precedente trattamento sanzionatorio penale *in malam partem* – anzitutto ed indipendentemente da ogni ulteriore valutazione in punto retroattività – a causa della intrinseca assenza di autorità soggettiva dell'organo “fonte”: la Corte Costituzionale e non il Parlamento della Repubblica.

Conseguentemente, è opinione dei remittenti che “*la declaratoria d'incostituzionalità di una norma penale generale dal contenuto favorevole (che non introduca, cioè, un trattamento privilegiato soltanto per determinate categorie di soggetti o di comportamenti) non possa ritenersi conforme al dettato dell'art. 25, comma 2, della Carta Fondamentale*”.<sup>14</sup>

Ciò è vero, a maggior ragione, secondo la Sesta sezione di piazza Cavour, in quanto la mitigazione del trattamento sanzionatorio minimale per le droghe pesanti, a suo tempo operata dalle Camere con la L. 49/2006, era il frutto “*di una valutazione di politica criminale tesa a garantire - giusto l'ampliamento di uno dei margini dell'intervallo sanzionatorio - una migliore modulazione della risposta sanzionatoria alle condotte concernenti gli stupefacenti e, dunque, ad assicurare l'applicazione di una pena più adeguata al caso di specie*”.<sup>15</sup>

La nuova questione di costituzionalità sollevata dalla Corte di Cassazione non può, peraltro, dirsi un fulmine a ciel sereno: già e proprio la Corte Costituzionale fin dalla stessa propria pronuncia di incostituzionalità della legge Fini Giovanardi si era resa conto di tutta la problematicità del proprio intervento censorio.

---

<sup>10</sup> Sulla questione, M. Scoletta, *Metamorfosi della legalità. Favor libertatis e sindacabilità in malam partem delle norme penali*, Monbosco casa editrice, Pavia, 2012, 294 ss..

<sup>11</sup> Cass. pen. Sez. VI, Ord., (ud. 13-12-2016) 12-01-2017, n. 1418, pag. 8.

<sup>12</sup> In generale, sull'argomento, Balduzzi e Sorrentino, *Riserva di Legge*, in Encicl. Dir., v. XL, 1989, 1207; Gamberini, *Riserva di Legge*, in Introduzione al sistema penale, p. 113 e ss..

<sup>13</sup> Quanto, invece, al poteri di introduzioni di norme penali mediante decreti legge o decreti legislativi, vedi Corte Cost. n. 39 del 1971;

<sup>14</sup> Cass. pen. Sez. VI, Ord., (ud. 13-12-2016) 12-01-2017, n. 1418, pagg. 8 e 9.

<sup>15</sup> Cass. pen. Sez. VI, Ord., (ud. 13-12-2016) 12-01-2017, n. 1418, pag. 13.

In tal senso, i Giudici di Palazzo della Consulta avevano già cautelativamente osservato che "*secondo la giurisprudenza di questa Corte, sin dalla sentenza n. 148 del 1983, si è ritenuto che gli eventuali effetti in malam partem di una decisione della Corte non precludono l'esame nel merito della normativa impugnata, fermo restando il divieto per la Corte (in virtù della riserva di legge vigente in materia penale, di cui all'art. 25 Cost.) di «configurare nuove norme penali» (sentenza n. 394 del 2006), siano esse incriminatrici o sanzionatorie*"<sup>16</sup> sia pur osservando che tale eventualità non opererebbe "*nel presente giudizio, dal momento che la decisione della Corte non fa altro che rimuovere gli ostacoli all'applicazione di una disciplina stabilita dal legislatore*"<sup>17</sup>.

Con ciò, il Giudice costituzionale:

- (a) per un verso, implicitamente escludeva che la pronuncia di illegittimità potesse in ogni caso essere foriera di conseguenze pregiudizievoli per l'imputato;
- (b) per altro, riteneva che fosse di immediata spettanza del giudice di merito, quale interprete delle leggi, il compito di individuare ed applicare la disciplina più favorevole, "*tenendo conto dei principi in materia di successione di leggi penali nel tempo ex art. 2 c.p. che implicano l'applicazione della norma penale più favorevole al reo.*"

Gli stessi Giudici costituzionali, quanto a tale ultimo aspetto, precisavano che è "*compito del giudice comune individuare quali norme, successive a quelle impugnate, non siano più applicabili perché divenute prive del loro oggetto (in quanto rinviano a disposizioni caducate) e quali, invece, devono continuare ad avere applicazione in quanto non presuppongono la vigenza degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, oggetto della presente decisione*"<sup>18</sup>.

Contrariamente al secondo assunto sposato dalla Consulta, autorevole dottrina<sup>19</sup> fin dal primo esame delle motivazioni della Corte aveva osservato che i principi che il Giudice costituzionale andava richiamando trovassero, in realtà, il loro riferimento immediato nella Costituzione anziché nel citato art. 2 c.p. (che è norma concernente le vicende modificative delle norme penali derivanti da interventi del legislatore, piuttosto che da dichiarazioni di illegittimità costituzionale): più specificamente, come ora affermato anche dalla ordinanza in commento, il divieto di recupero della precedente normativa deteriore dev'essere, più correttamente, riferito alla disciplina dall'art. 25, comma secondo, della Costituzione, articolo da coniugarsi con l'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, norma che presuppone, non solo la vigenza di una legge che qualifichi il fatto come reato al momento della sua commissione, ma, anche, quale ulteriore garanzia per l'accusato, la prevedibilità della pena che gli potrebbe essere inflitta in caso di condanna<sup>20</sup>.

Prima ancora che in punto di mancato rispetto della esclusività riservata alla fonte parlamentare, gli effetti deteriori del recupero *ex post* dell'articolo 73 nella sua formulazione originaria per le droghe pesanti paiono, anche a chi scrive, violare anzitutto l'art. 25 comma secondo Costituzione con riferimento al principio di

---

<sup>16</sup> Corte cost., Sent., (ud. 11-02-2014) 25-02-2014, n. 32, punto 6.

<sup>17</sup> Corte cost., Sent., (ud. 11-02-2014) 25-02-2014, n. 32, 6; in senso critico V. Valentini, *Continua la navigazione a vista*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 20.1.2015, p. 14.

<sup>18</sup> Corte cost., Sent., (ud. 11-02-2014) 25-02-2014, n. 32, 6.4.

<sup>19</sup> Francesco Viganò, Angela Della Bella, *Sulle ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale sull'art. 73 T.u. Stup.*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 27.2.14; Stefano Bissaro La "storia infinita" della sentenza costituzionale n. 32/2014, Ricadute della decisione e spunti di riflessione sul giudicato penale e sul principio di legalità della pena, [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it);

<sup>20</sup> Francesco Viganò, Angela Della Bella, *Op. cit.*, n. 2.

conoscibilità<sup>21</sup>, principio contenuto nell'art. 1 del Codice penale norma, certamente di seguito costituzionalizzata proprio dall'art. 25 Cost. per effetto del quale nessuno può essere incriminato o sanzionato in base ad una norma che non fosse per lui chiaramente intellegibile al momento del fatto<sup>22</sup>.

L'ordinanza della Corte di Cassazione in commento preferisce alla posizione espressa dalla Corte Costituzionale nella sentenza 32/14 - tendente ad attribuire al Giudice di merito un autonomo potere dovere ex art. 2 c.p. di immediata disapplicazione della normativa reviviscente *in malam partem* – quella poc'anzi espressa che impone un preventivo vaglio di costituzionalità ai sensi dell'art. 25 Cost.: posizione giustificata dagli Ermellini anche con precisi e dettagliati richiami a precedenti arresti resi in passato dalla stessa Consulta:

*"all'adozione di pronunce in malam partem in materia penale osta non già una ragione meramente processuale - di irrilevanza, nel senso che l'eventuale decisione di accoglimento non potrebbe trovare comunque applicazione nel giudizio a quo - ma una ragione sostanziale, intimamente connessa al principio della riserva di legge sancito dall'art. 25 Cost., comma 2, in base al quale nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso (ex plurimis, tra le ultime, sentenze n. 161 del 2004 e n. 49 del 2002, n. 508 del 2000; ordinanze n. 187 del 2005, n. 580 del 2000 e n. 392 del 1998; con particolare riguardo alla materia elettorale, ordinanza n. 132 del 1995)".<sup>23</sup>*

Secondo i Giudici di piazza Cavour vi è di più: di fronte all'alternativa tra l'applicazione di una disposizione sanzionatoria più mite, generata da una violazione costituzionale del processo legislativo, ed il ripristino di una sanzione più grave, che infrangerebbe il principio costituzionale del *Nulla poena sine lege*, al Giudice Costituzionale si finisce, in sostanza, per imporre un vaglio di prevalenza costituzionale che, a parere del condivisibile orientamento della Corte remittente, dovrebbe assiomaticamente rivolgersi nel senso di dare precedenza al primario ed invalicabile rispetto delle fondanti prerogative di libertà del cittadino:

*"Ed invero, nel caso in cui il Parlamento abbia esercitato il potere al medesimo facente capo in violazione delle disposizioni, pure di rilievo costituzionale, che ne regolano le modalità ed i limiti (come appunto quella di cui all'art. 77 Cost., comma 2, stante "l'eterogeneità delle disposizioni aggiunte in sede di conversione"), nel necessario giudizio di bilanciamento fra i principi di rango costituzionale, quello dell'art. 77 Cost., comma 2, non può non essere recessivo rispetto a quello - configgente - dell'art. 25 Cost., comma 2, in quanto strettamente connesso alla salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali del cittadino".<sup>24</sup>*

L'attuale invio degli atti alla Consulta da parte della Sesta sezione della Corte di Cassazione è, peraltro, motivato, secondo gli Ermellini, da ulteriori profili di dubbia costituzionalità del primo comma dell'art. 73 in rapporto al principio di ragionevolezza e proporzionalità sanzionatorie espresso dal combinato disposto dagli art. 3 e 27 della Costituzione; aspetti che, per certi versi, possono ben dirsi corollari delle considerazioni che precedono, tutti frutto della già citata incongruente stratificazione di formanti legislativi e giurisdizionali, come citati in premesse.

---

<sup>21</sup> Sul punto, cfr. Giuliano Vassalli, voce *Nullum Crimen, nulla poena sine lege*, D.D.P. 1994, il quale, richiamando la trattatistica tedesca, osserva che dall'art. 25 Cost sono ricavabili i seguenti principi: *lex scripta, lex certa, lex stricta* e *lex praevia*. Cioè, appunto, riserva legislativa delle fonti di produzione, determinatezza (e chiarezza), tassatività, irretroattività. Quanto alla costituzionalizzazione da parte dell'art. 25 Cost. dell'art. 1 C.p. vedi Corte Cost. sent. n. 15 del 7/12-3-1962.

<sup>22</sup> Cfr. F. Viganò, *Dalla Cassazione un piccolo vademecum*, [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it) 1.4.14 e A. Scarcella *D.L. 37/2014 in materia di stupefacenti: le novità introdotte e la genesi della norma*, in [www.quotidianogiuridico.it](http://www.quotidianogiuridico.it).

<sup>23</sup> Cass. pen. Sez. VI, Ord., (ud. 13-12-2016) 12-01-2017, n. 1418, pag. 9.

<sup>24</sup> Cass. pen. Sez. VI, Ord., (ud. 13-12-2016) 12-01-2017, n. 1418, pag. 7.

La Sesta sezione, infatti, nella ricostruzione del corpo sanzionatorio via via cumulatosi in tema di stupefacenti finisce con l'osservare ciò che ai più pare fatalmente ovvio: in assenza di una guida unitaria e razionale si sono prodotte pene marcatamente sproporzionate e, soprattutto, tra loro disarmoniche: sia nel rapporto tra droghe pesanti e leggere, sia, soprattutto, quanto alle prime, con riguardo al raffronto tra reato ordinario e fattispecie lieve.

E' pur vero, peraltro, che non sempre la opinabilità di trattamento sanzionatorio può, *ipso facto*, giustificare un intervento censorio da parte del Giudice costituzionale in nome del principio di ragionevolezza: la Corte Costituzionale ha infatti da tempo disegnato contorni stringenti al proprio potere di rettifica delle scelte, più o meno condivisibili, di politica criminale operate dal Legislatore<sup>25</sup>.

La discrezionalità del Parlamento nell'ambito delle determinazioni sanzionatorie è molto ampia e trova quale sbarramento costituzionale solo la "manifesta" irragionevolezza: invero, i Giudici delle Leggi, riconosciuto che le opzioni relative alla configurazione dei reati ed alla commisurazione delle sanzioni sono espressione di "apprezzamenti tipicamente politici", hanno, anche recentemente, ribadito come tali valutazioni siano sindacabili "soltanto ove trasmodino in manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio come avviene a fronte di sperequazioni sanzionatorie".<sup>26</sup>

Su tale premessa, come opportunamente riportato anche nell'ordinanza in esame, la Corte di piazza del Quirinale nella scorso giugno<sup>27</sup> aveva già ritenuto la compatibilità dell'art. 73, comma uno (come risultante a seguito della sentenza n. 32 del 2014) con i principi enunciati agli artt. 3 e 27 Cost. pur alla luce di un sistema sanzionatorio che oggettivamente prevede - per gli illeciti in tema di droghe pesanti - un, davvero poco comprensibile, "balzo" sanzionatorio tra i massimi edittali della ipotesi "lieve" (quattro anni) ed i minimi di quella "base" (otto anni). Il Giudizio di inammissibilità della questione di costituzionalità allora proposta scaturiva per l'appunto dalla osservazione pregiudiziale circa "l'assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate in materia riservata alla discrezionalità legislativa"<sup>28</sup>, con conseguente impossibilità di entrare nel merito delle asserite irragionevolezza.

Nondimeno, la Corte regolatrice insiste sul tema della illogica sproporzione tra sanzioni replicando ai Giudici Costituzionali - in una sorta di colloquio tra le Giurisdizioni di vertice - come non possa attribuirsi all'"ampio margine di libera determinazione" del legislatore in materia di trattamento sanzionatorio ciò che non è disegno dei rappresentanti del popolo sovrano ma, più prosaicamente, l'inconsapevole ed involontario effetto di una pronuncia di incostituzionalità: tanto, secondo chi scrive, varrebbe ad imporre, per via di equità e ragionevolezza costituzionale, l'eliminazione di incongruenze che la Corte di Cassazione continua a definire, ben comprensibilmente, "ingiustificabili".

Prima di tornare ad immergersi nel Gran Ballo del Testo Unico è quindi lecito aspettare di conoscere con quale nuovo Brano, per nulla scontato, la Consulta deciderà di riaprire le Danze.

CARLO A. M. BRENA

---

<sup>25</sup> Corte cost., Sent. n. 68 del 2012, con importanti richiami ai precedenti della medesima Corte.

<sup>26</sup> Corte cost., Sent. n. 68 del 2012; in dottrina Gian Paolo Dolso, *Principio di eguaglianza e diritto penale*, Osservazioni a partire dalla recente giurisprudenza costituzionale, pag. 758.

<sup>27</sup> Corte cost., Sent. 148 del 1 giugno 2016.

<sup>28</sup> Corte cost., Sent. 148 del 1 giugno 2016, punto 2.